



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1236/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1478/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1478/TFNSVE/2025-2026, 1478 - Ricorso proposto dalla società USD Follonica Gavorrano S.R.L (20880) contro la società S.S.D. Cinigiano A.S.D. (59499) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Edoardo Breggia (4390888), Riccardo Coralli (3678409), Leonardo Gabotti (4432832), Alessandro Pastore (6559812), Federico Belardi (3758595), Fabio Borracelli (4983455), Tommaso Bruni (5329030), Samuele Corridori (4792388), Cristian Forni (5488005), Tommaso Laudicino (7074308), Francesco Muzzi (5221315)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per Edoardo Breggia in euro 16,00, per Riccardo Coralli in euro € 20,00, per Leonardo Gabotti in euro 68,00, per Alessandro Pastore in euro 45,00, per Federico Belardi in euro 37,00, per Fabio Borracelli, Tommaso Bruni e Samuele Corridori in euro 21,00 per ciascuno, per Cristian Forni in euro 92,00, per Tommaso Laudicino in euro 27,00 e per Francesco Muzzi in euro 63,00, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 431,00 (quattrocentotrentuno/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai